



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 24/11/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2010, n. 2455

Comune di Maglie (LE) - Lavori di adeguamento del recapito finale delle acque di pioggia al DLgs 152/99. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Maglie (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di MAGLIE (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni

delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Maglie (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente alle opere di canalizzazione e alla realizzazione del nuovo recapito finale.

Con nota comunale n. 25148 del 21.10.2010 acquisita al prot. regionale n. 6754 del 26.10.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di Maglie (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.G.C. n. 220 del 21.10.2010
- Verbale n. 2 del 18.10.2010 della Commissione locale per il Paesaggio
- Relazione tecnica generale

- Analisi di sostenibilità ambientale
- Studio idrogeologico - relazione
- Computo metrico estimativo
- Categorie contabili -Quadro economico di progetto
- Elenco prezzi unitari
- Capitolato speciale di appalto
- Disciplinare tecnico del sistema di pompaggio
- Piano particellare di esproprio
- Tav. 1 Planimetria generale georiferita nel sistema di riferimento gauss-boaga
- Tav. 2 Planimetria generale degli interventi
- Tav. 3 Pianta dell'attuale recapito - stato di fatto
- Tav. 4 Pianta dell'attuale recapito - situazione di progetto
- Tav. 5 Profilo idraulico e sezione dell'attuale recapito - situazione di progetto
- Tav. 6 Nuovo recapito finale di progetto. Pianta - sezioni
- Tav. 7 Profilo idraulico delle condotte di mandata
- Tav. 8 Locali per gruppo elettrogeno e quadri di comando pompe. Piante - sezioni - prospetti
- Tav. 9 Particolari tecnici
- Rilievo fotografico e coni ottici di ripresa
- Studio di impatto paesaggistico (art. 4.02 delle N.T.A. del PUTT/P - Regione Puglia)

Nella citata D.G.C. n. 220 del 21.10.2010, l'Amministrazione Comunale di Maglie precisa che con D.C.C. n. 67 del 21.09.2010 è stato adottato il progetto tecnico definitivo "Adeguamento del recapito finale della fognatura bianca alle disposizioni del DLgs 152/99" secondo le procedure dell'art. 16 della L.R. n. 13/01. Con la medesima D.G.C. l'Amministrazione Comunale deliberava sia la richiesta di parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente alle opere di canalizzazione, sia la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per ciò che attiene alla realizzazione del nuovo recapito finale che interferisce con l'area di pertinenza e con l'area annessa dell'A.T.D. "ciglio di scarpata" per le quali valgono le disposizioni dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal proposito, nel testo deliberativo si afferma quanto di seguito testualmente riportato:

“RITENUTO quindi necessario richiedere la deroga, ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P, per la realizzazione delle opere previste tenuto conto di quanto segue:

- se pur previste nel progetto definitivo approvato, l'Amministrazione Comunale, perseguendo l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale che la struttura potrebbe arrecare, di tutelare l'ambiente esistente e ridurre al minimo le opere di scavo e di cementizzazione, ha già verificato la possibilità e stabilito che in sede di progetto esecutivo dovrà essere previsto il ripristino e la realizzazione delle recinzioni con muri a secco al posto del muro in cemento armato, l'eliminazione dei terrazzamenti e della rampa di discesa nel bacino, oltre all'acquisizione di una maggiore superficie per tutelare l'emergenza archeologica presente;

- l'area individuata ad ospitare il bacino, costituisce già da sé un recapito naturale delle acque che ha trovato, sostanzialmente, nelle scelte progettuali dell'opera, solo un miglioramento funzionale; alla luce di quanto innanzi, si può tranquillamente asserire che la realizzazione dell'opera prevista, così come rappresentato negli elaborati grafici di progetto, non comportano nessun deturpamento paesaggistico-ambientale; per di più, non è previsto neanche, nell'area destinata ad accogliere il bacino di smaltimento delle acque piovane, alcun espianto di alberature o altro, fatta eccezione di vegetazione spontanea costituita per lo più da rovi. Si può inoltre sostenere che, lo stesso bacino, una volta realizzato non porterà nessun degrado dell'assetto paesaggistico attuale stabilendo per tale scopo l'eliminazione della rampa di discesa nell'area di raccolta e la riduzione al minimo di tutte le opere di movimentazione terra. Quindi si può conseguentemente affermare che le opere previste siano compatibili con le finalità di tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei

luoghi interessati;

- considerando che l'obiettivo definitivo dell'opera in questione è quello di adempiere a quanto previsto nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2884/CD del 19.04.2002 ovvero all'obbligo posto dalla vigente normativa di adeguare le tipologie di scarico nei termini prescritti nel D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. e, considerando, altresì, che intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di contribuire, con interventi adeguati, al superamento dell'emergenza socio -economico -ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Puglia, si può affermare che l'intervento previsto in progetto è, a tutti gli effetti, di preminente interesse sia per la popolazione residente che per quella non residente;
- l'opera prevista in progetto, scaturita a seguito di studi idrologici e geologici del suolo e del sottosuolo nonché di calcoli inerenti al dimensionamento del collettore ha comportato, con riferimento alla sua localizzazione, una scelta obbligata. L'individuazione del sito prescelto è stata, infatti, solo successiva ad una serie di valutazioni quali:
 - le dimensioni totali del territorio comunale;
 - la superficie che doveva, necessariamente, avere il bacino di smaltimento acque piovane;
 - l'utilizzo, in passato della stessa area come spandimento di acque pluviali;
 - la conformazione naturale del territorio che, proprio nella zona individuata, si palesa come un recapito naturale per le acque pluviali.””

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Lavori di adeguamento del recapito finale delle acque di pioggia al DLgs 152/99. D.C.C. n. 67 del 21.09.2010 e D.G.C. n. 220 del 21.10.2010.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di MAGLIE (LE)

Il progetto proposto prevede essenzialmente la realizzazione del sistema di adduzione delle acque dalle vasche esistenti al previsto nuovo recapito. La proposta prevede inoltre la dismissione delle tre attuali voragini artificiali con il trasferimento delle acque, mediante un idoneo sistema di pompaggio, dalle vasche attuali al nuovo recapito che è stato individuato nella "particella 78" del foglio 15 del Comune di Maglie, non distante dall'attuale recapito. La condotta di progetto, della lunghezza di 435 metri, avrà un diametro di 600 mm e sarà realizzata con elementi in acciaio saldati e interamente interrata. Occorre specificare, secondo quanto si evince dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, che le opere di canalizzazione ricadono per il 90% in adiacenza alla esistente canalizzazione di trasporto delle acque reflue. Il progetto prevede, per ciò che attiene al nuovo recapito finale, il modellamento delle sponde mediante una serie di gradoni nonché la realizzazione di un muro perimetrale in cemento armato dell'altezza di 4 metri. L'accesso all'area-recapito, mediante una rampa, avverrà sul lato sud attraverso l'esistente strada comunale Via Palicella che verrà sistemata per il transito dei mezzi di servizio ordinari e straordinari. Le opere prevedono, infine, un nuovo impianto di pompaggio nell'attuale recapito.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

L'intervento ricade in un Ambito territoriale esteso di tipo "B - valore rilevante" (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). A tal proposito occorre puntualizzare quanto asserito dai progettisti e fatto proprio dall'Amministrazione Comunale nella citata D.G.C. n. 220 del 21.10.2010:

"...le aree d'intervento ricadono tutte in ambito territoriale esteso di tipo "B", come definito dal PUTT/P, ma che tale tipologia riviene di fatto dall'inserimento dell'area in "Oasi di protezione - A13 Santo Sidero" nell'ambito del piano venatorio 1999-2003, area che già a partire dall'anno 2004 è stata eliminata dal nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore rilevante "B"

prevedono la “conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “B” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

- Per il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale”, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: le aree d’intervento risultano direttamente interessate dall’area di pertinenza e dall’area annessa dell’A.T.D. “ciglio di scarpata” per le quali valgono le disposizioni dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Si precisa che la zona interessata dalla realizzazione della nuova vasca di raccolta, ricade in una “piana alluvionale”;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: da quanto emerge dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., la zona d’intervento ricade nell’”Oasi di protezione - A13 Santo Sidero”, sottoposta a tutela dall’art. 3.13 delle N.T.A. del Piano Regionale. Tuttavia, secondo quanto asserito dai progettisti e fatto proprio dall’Amministrazione Comunale nella citata D.G.C. n. 220 del 21.10.2010, tale componente,

prevista nel Piano Faunistico Venatorio 1999-2003, a partire dall'anno 2004 è stata eliminata dal nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Infine, la parte iniziale della nuova condotta (in prossimità dell'attuale recapito finale) ricade nell'area annessa dell'A.T.D. "bosco" sottoposta alle disposizioni dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., da sopralluoghi e verifica delle ortofoto regionali, emerge che nell'area d'intervento insistono alcuni muretti a secco che rappresentano beni tutelati dal P.U.T.T./P. direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che per ciò che attiene alla nuova condotta, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", pur ricadendo in parte nell'area annessa di un "bosco" e attraversando l'area di pertinenza e l'area annessa di alcuni "cigli di scarpata" e, quindi, pur percorrendo parte del territorio caratterizzato dalle citate peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero da elementi paesaggistici strutturanti, essendo la stessa condotta completamente interrata, gli interventi proposti non configurano una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si rappresenta ulteriormente che la zona di intervento entro cui è localizzato il nuovo recapito finale, come sopra rilevato, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") è direttamente interessata dall'area di pertinenza e dall'area annessa di un "ciglio di scarpata", che, cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., in riferimento al sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante. Conseguentemente, l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Maglie nella citata D.G.C. n. 220 del 21.10.2010, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

In base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alla realizzazione della nuova condotta, si ritiene che gli interventi in progetto comportino una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, pur interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano lievi modificazioni dell'assetto geomorfologico finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi, essendo le stesse opere completamente interrate. Premesso

quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano essenzialmente conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "B" in cui le opere ricadono.

Per quanto attiene, invece, all'intervento relativo alla realizzazione del nuovo recapito finale, ricadente in un A.T.E. classificato "B", nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un ciglio di scarpata, per l'intervento proposto in deroga alle prescrizioni di base, dalla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata D.G.C. n. 220 del 21.10.2010, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, intervenendo in aree sostanzialmente già destinate a tali fini, configurandosi, quindi, come adeguamento delle stesse;
- le opere da realizzare sono fundamentalmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Conclusioni e prescrizioni

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi relativi alla realizzazione della nuova condotta, ricadenti in un A.T.E. classificato "B" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni.

Premesso quanto sopra, al fine di garantire un adeguato inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento è necessario che vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- 1) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione in adiacenza al tracciato interessato dalle opere. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- 2) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- 3) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 4) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 5) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 6) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

In relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, relativo alla realizzazione del nuovo recapito finale, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti prescrizioni finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) è necessario (facendo proprie le prescrizioni della Giunta Comunale e della Commissione paesaggistica locale), in sede di progettazione esecutiva, il ripristino e la realizzazione delle recinzioni della vasca con muretti a secco in sostituzione del muro in cemento armato, nonché l'eliminazione dei terrazzamenti e della rampa di discesa nel bacino, componenti che comporterebbero un significativo impatto nel contesto paesaggistico di riferimento;
- 2) i lavori previsti sull'esistente strada comunale Via Palicella, a sud del nuovo recapito, dovranno

- essere ridotti al minimo indispensabile, salvaguardando gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione in adiacenza al tracciato interessato dalle opere. Nel caso sia strettamente necessario la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- 3) nella realizzazione delle opere siano comunque garantiti accorgimenti tecnici idonei a non arrecare grave turbamento alla fauna selvatica;
 - 4) siano messe a dimora essenze vegetazionali locali, da posizionarsi lungo il perimetro della vasca, sia al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere, sia per consolidare e valorizzare il carattere naturalistico-ambientale dei luoghi;
 - 5) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
 - 6) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
 - 7) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
 - 8) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "B" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la creazione della vasca di raccolta dell'acqua e opere annesse, nella zona localizzata nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un ciglio di scarpata, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Maglie dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Maglie del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Maglie (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, che il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del permesso di costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

DI TRASMETTERE al Comune di Maglie (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio A.S.T.;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
